Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 110 del 2 maggio 1968

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 2 maggio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1968, n. **497.**

Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, S. p. A., per la concessione di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1968, n. **497**.

Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, S.p.A., per la concessione di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visti gli articoli 167 e 168 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925, recante nuove norme contrattuali con la Italcable - Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini;

Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra la amministrazione delle poste e dei telegrafi e la società Italcable, approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni;

Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra la amministrazione delle poste e dei telegrafi e la società Italo radio, successivamente incorporata nella società Italcable, approvata con decreto interministeriale 6 agosto 1935, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615;

Accertato che la società Italcable si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del citato decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1957, n. 615;

Viste le direttive del comitato interministeriale per la programmazione economica sul piano di riassetto telefonico, approvate nella seduta del 21 novembre 1967;

Considerata l'opportunità, indicata nelle suddette direttive, di assicurare attraverso una nuova convenzione con la Italcable il potenziamento dei servizi di telecomunicazioni internazionali ed intercontinentali;

Sentito il consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, società per azioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1968

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti addì 17 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219 *foglio n.* 15. — GRECO

Convenzione per la concessione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla Italcable servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, Società per azioni, di servizi di telecomunicazioni internazionali.

Tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione « Amministrazione », in persona dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dott. ing. Ernesto Lensi, e la Italcable servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, Società per azioni, d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione « Società », con sede in Roma, via Calabria, 46-48 e con capitale versato di L. 13.000.000.000, rappresentata dal presidente dott. ing. Carlo Enrico Martinato, in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione il 26 giugno 1967, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto della concessione

1) Sono concessi in esclusiva alla società:

a) il servizio internazionale dei telegrammi ad uso pubblico, ad eccezione dei telegrammi di stampa, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 5;

b) il servizio internazionale telefonico ad uso pubblico, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 6;

c) il servizio internazionale telex ad uso pubblico, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 7;

d) il servizio internazionale di trasmissione dati su reti a commutazione ad uso pubblico, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 8;

e) il servizio internazionale di fototelegrafia ad uso pubblico, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 9;

f) i servizi internazionali ausiliari ed accessori a quelli stabiliti nelle precedenti lettere.

2) Sono concessi non in esclusiva alla Società:

a) il servizio internazionale dei telegrammi di stampa ad uso pubblico, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 5;

b) i servizi di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 10.

3) Non sono compresi nella presente concessione i servizi di radiocomunicazioni mobili, terrestre, marittimo ed aereo, nonchè i servizi di radiodiffusione per l'interno e per l'estero.

4) La concessione è subordinata alle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi stabiliti negli articoli seguenti e - per quanto da essi non disposto - nelle leggi vigenti.

Art. 2.

Sede, oggetto, capitale, amministratori e sindaci, personale della società

1) La sede legale della società è stabilita in Roma e potrà essere trasferita altrove con la preventiva autorizzazione della amministrazione.

2) L'esercizio di servizi di telecomunicazioni in Italia e allo estero e lo svolgimento di attività con questi connesse devono costituire l'oggetto statutario esclusivo della società.

3) Il capitale della società - che alla data di entrata in vigore della presente convenzione è di lire 13 miliardi - deve essere sempre adeguato alla entità e al valore degli impianti da gestire nonchè agli sviluppi dei medesimi.

Tutte le azioni dovranno avere uguale valore nominale ed essere, in maggioranza, di proprietà diretta o indiretta dello I.R.I.

L'amministrazione potrà, in ogni tempo, richiedere la verifica della esecuzione di questa clausola.

4) Il presidente, il vice presidente e l'amministratore delegato della società devono avere la cittadinanza italiana. Almeno i due terzi degli amministratori devono essere cittadini italiani.

Del consiglio di amministrazione della società fà parte, senza obbligo della cauzione stabilita dallo statuto sociale, un rappresentante del Governo italiano designato dall'amministrazione.

Qualora in seno al consiglio di amministrazione sia costituito un comitato esecutivo, l'amministratore di nomina governativa ne fa parte di diritto.

Il consiglio di amministrazione della società può comprendere - entro il limite massimo di un quarto del totale dei suoi componenti - anche amministratori designati dai Governi di Paesi esteri nei quali la società svolge attività di concessionaria di servizi di telecomunicazioni.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministero del tesoro.

La maggioranza dei sindaci deve avere la cittadinanza italiana.

Agli effetti del controllo sulla osservanza di quanto disposto in questa clausola, la società è tenuta a dare comunicazione all'amministrazione dell'avvenuta nomina degli amministratori e sindaci, entro quindici giorni dalla relativa deliberazione.

5) Il direttore generale, nonchè i dirigenti e tutto il personale della società in servizio in Italia devono avere la cittadinanza italiana.

In via eccezionale, la società può ottenere dall'amministrazione l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi in Italia.

L'amministrazione può richiedere alla società che il personale addetto a speciali servizi di interesse dello Stato sia di proprio gradimento.

6) La società è tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente convenzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa.

Art. 3.

Assunzione di nuovi servizi all'estero

L'assunzione da parte della società di nuovi servizi di telecomunicazioni in Paesi esteri oltre quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente convenzione è subordinata ad autorizzazione da parte dell'amministrazione, la quale dovrà decidere entro tre mesi dalla richiesta fatta dalla Società.

Art. 4.

Piano regolatore telefonico e telegrafico nazionale

Il piano regolatore telefonico e telegrafico nazionale approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 11 dicembre 1957 e successive modificazioni e che sarà nel presente atto più brevemente denominato piano regolatore, costituisce - in quanto applicabile - parte integrante della presente convenzione.

Art. 5.

Servizio internazionale dei telegrammi

E' di competenza esclusiva della società il servizio dei telegrammi con tutti i Paesi esteri eccetto i seguenti: Albania, Algeria, Austria, Città del Vaticano, Egitto, Francia, Grecia, Iugoslavia, Libia, Liechtenstein, Malta, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia e Turchia.

I telegrammi in partenza dall'Italia e diretti a Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della società - saranno accettati dall'amministrazione e da questa inoltrati a destinazione per il tramite degli impianti e delle vie di comunicazione con l'estero approntati dalla società, la quale in territorio nazionale potrà avere uffici operativi solo nelle località sedi di centri nazionali previsti dal piano regolatore (tali uffici operativi saranno qui di seguito più brevemente denominati « uffici della Società »).

Analogamente saranno inoltrati a destinazione per il tremite degli impianti e delle vie sociali i telegrammi in transito per l'Italia provenienti da Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione diretti a Paesi rientranti nella sfera di competenza della società.

I telegrammi diretti in Italia provenienti, attraverso le vie e gli impianti della società, dai Paesi rientranti nella sfera di competenza della società stessa saranno da quest'ultima inoltrati agli uffici dell'amministrazione seguendo gli istradamenti e le modalità stabiliti dall'amministrazione stessa, d'intesa con la società.

Analogamente saranno inoltrati agli uffici dell'amministrazione i telegrammi in transito per l'Italia provenienti da Paesi rientranti nella sfera di competenza della società, diretti a Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione.

I telegrammi scambiati tra Paesi rientranti nella sfera di competenza della società saranno inoltrati per il tremite degli impianti e delle vie sociali.

Al recapito dei telegrammi su tutto il territorio nazionale provvede l'amministrazione.

Le indicazioni di via ammesse per i telegrammi in partenza dall'Italia diretti a Paesi rientranti nella sfera di competenza della società, sono solo quelle denominate « Via Italcable » o « Via Italo Radio » o le vie ad esse collegate. I telegrammi di stampa avranno corso attraverso gli impianti e le vie sociali quando portino le indicazioni di via anzidette e quando non abbiano alcuna indicazione di via.

La società si impegna a predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, per ogni Paese di destinazione, oltre alla via di normale istradamento, almeno una via sussidiaria da utilizzarsi in caso di interruzione della via normale. Qualora tutte le vie anzidette risultino interrotte, la società è tenuta a darne immediata comunicazione all'amministrazione la quale, finchè perdura tale situazione, provvede ad istradare i telegrammi per altre vie.

Per lo scambio della corrispondenza telegrafica fra gli uffici dell'amministrazione e gli uffici della società, questa è tenuta ad osservare le modalità operative, di esercizio e di impiego dei collegamenti, delle reti e degli impianti, stabilite dall'amministrazione, d'intesa con la società, contestualmente all'entrata in vigore della presente convenzione.

Le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti alle suddette modalità, che si rendessero necessarie nell'interesse dei traffici, anche in relazione agli sviluppi della tecnica, saranno di volta in volta stabilite dall'amministrazione, d'intesa con la società.

La società assume l'obbligo di adottare i provvedimenti e di svolgere gli interventi necessari perchè il servizio internazionale dei telegrammi si sviluppi in ogni tempo in armonia con i progressi tecnici e soddisfi alle esigenze dell'utenza. Pertanto la società si impegna ad introdurre nei propri impianti le occorrenti trasformazioni tecniche e ad apportare alla propria organizzazione le modifiche operative necessarie per conseguire, entro limiti che saranno concordati di tempo in tempo con la amministrazione, la celerizzazione e l'automatizzazione del servizio terminale e di transito in relazione alle intese che potranno essere stabilite con le amministrazioni estere corrispondenti e tenuto conto della esigenza di rendere il servizio sempre più economico.

L'amministrazione e la società svilupperanno i propri impianti per commutazione di circuiti e di messaggio, realizzandone la più stretta interconnessione, allo scopo anche di consentire al maggior numero possibile di uffici telegrafici dell'amministrazione stessa l'accesso diretto alle reti della Società. In particolare, la società si impegna a realizzare, entro 5 anni dalla entrata in vigore della presente convenzione, un impianto per ritrasmissione automatica di messaggio nel proprio ufficio di Roma.

Nell'utilizzazione degli impianti e nelle modalità operative saranno osservati il regolamento telegrafico internazionale, il

regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e, salvo che sia diversamente stabilito dall'amministrazione, le raccomandazioni del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico, e del Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni che, nel contesto del presente atto, verranno più brevemente denominati CCITT e CCIR.

Art. 6.

Servizio internazionale telefonico

E' di competenza esclusiva della società il servizio internazionale telefonico ad uso pubblico con tutti i Paesi non europei eccetto i seguenti: Algeria, Cipro, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia e Turchia.

Per l'espletamento del detto servizio, la società è tenuta, per quanto di sua competenza, a predisporre e realizzare gli impianti e i collegamenti necessari, adeguandoli costantemente allo sviluppo e alla entità del traffico, in modo da garantire in ogni tempo che il servizio stesso si svolga con prontezza e con regolarità.

La società ha altresì l'obbligo di provvedere, sempre per quanto di sua competenza, all'apprestamento dei mezzi e della organizzazione necessari per consentire l'automatizzazione dei servizi nei termini e secondo le modalità che saranno concordati con l'amministrazione italiana e con le amministrazioni e compagnie estere interessate.

L'amministrazione e la società attribuiranno carattere prioritario alla estensione del servizio in teleselezione da operatrice, tenendo conto, ai fini della introduzione del servizio in teleselezione da utente, dei limiti imposti dalla struttura tariffaria e dalle caratteristiche degli impianti nonchè delle esigenze della utenza.

Le modalità per lo svolgimento del servizio, saranno disciplinate da particolari accordi tra l'amministrazione e la società. Tali accordi dovranno essere definiti non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione e dovranno rispondere ai criteri qui appresso indicati:

a) il traffico in partenza dall'Italia destinate a Paesi rientranti nella sfera di competenza della società, verrà accettato direttamente dagli uffici della società, che potranno aver sede nei centri nazionali previsti dal piano regolatore, e avviato a destinazionale per il tramite degli impianti e delle vie sociali.

Gli uffici della società saranno direttamente ed automaticamente raggiunti dagli utenti con la formazione di un numero di prenotazione unico per tutto il Paese.

La società, per quanto di propria competenza, dovrà attuare i provvedimenti necessari perchè il servizio di prenotazione come sopra detto possa essere ad essa trasferito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione, per il compartimento telefonico di Roma.

Per l'estensione del predetto servizio di prenotazione ai rimanenti compartimenti, le modalità ed i tempi di realizzazione del servizio saranno stabiliti dall'amministrazione, d'intesa con la società, non oltre otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

La società dovrà attuare altresì i provvedimenti necessari perchè il servizio di prenotazione in oggetto si svolga regolarmente e senza attese.

Fino a quando il servizio stesso non sarà stato assunto dalla società, il traffico di cui sopra sarà accettato, in via transitoria, dagli uffici della società per il tramite degli uffici interurbani dell'amministrazione in sede di centro compartimentale, secondo modalità da stabilire nei termini sopra indicati;

b) il traffico terminale proveniente in Italia dai Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della società sarà inoltrato direttamente in teleselezione agli utenti della rete telefonica italiana a cura dei corrispondenti esteri della società o, quando necessario, a cura della società stessa, la quale effettuerà con proprio personale le relative operazioni. Ove occorra, tale traffico sarà inoltrato agli utenti della rete telefonica italiana a cura della società per il tremite del centro compartimentale interessato;

c) il traffico in transito tra Paesi rientranti nella sfera di competenza della società sarà espletato direttamente dalla società;

d) il traffico in transito, scambiato fra Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione e Paesi rientranti nella sfera di competenza della società, sarà svolto, ove occorra ed ove possibile, con l'intervento di un solo operatore;

e) le modalità per lo svolgimento dei servizi telefonici in teleselezione da utente da e per i Paesi rientranti nella sfera di competenza della società saranno fissate di comune accordo fra l'amministrazione e la società, tenendo anche conto delle esigenze dei corrispondenti esteri.

Il collegamento tra gli uffici della società ed i centri di compartimento è stabilito mediante la rete primaria dell'amministrazione.

La società si impegna a predisporre, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, per ogni Paese di destinazione, oltre alla via di normale istradamento, almeno una via sussidiaria da utilizzarsi in caso di interruzione della via normale.

Qualora tutte le vie predisposte dalla società risultino interrotte l'amministrazione, ricevutane comunicazione dalla società, potrà provvedere ad istradare sulle proprie vie il traffico telefonico che non possa avere corso per le vie sociali.

Qualora la società non sia in grado di espletare il traffico telefonico con uno qualsiasi dei Paesi rientranti nella propria sfera di competenza, ne darà immediata comunicazione alla amministrazione e trasferirà ad essa, finchè perdura una tale situazione, il detto traffico per il successivo inoltro.

L'amministrazione in casi analoghi richiederà che il traffico di propria competenza venga istradato sulle reti della società ogni volta che ciò risulti possibile.

Il servizio di trasmissione di programmi destinati alla radiodiffusione con i Paesi rientranti nella sfera di competenza della società, sarà effettuato sui circuiti telefonici internazionali della società con le modalità che saranno fissate dall'amministrazione sentita la società stessa.

Art. 7.

Servizio internazionale telex

E' di competenza esclusiva della società il servizio telex con tutti i Paesi non europei eccetto i seguenti: Algeria, Egitto, Libia, Tunisia e Turchia.

Per lo svolgimento di tale servizio saranno osservate le seguenti modalità di istradamento:

a) il traffico telex, terminale e di transito a destinazione dei Paesi rientranti nella sfera di competenza della società, sarà inoltrato tramite la rete telex dell'amministrazione agli uffici della società;

b) il traffico telex proveniente, attraverso le vie e gli impianti della società, dai Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della società stessa e diretto in Italia o in transito verso i Paesi il cui traffico rientra nella sfera di competenza dell'amministrazione sarà inoltrato a destinazione sulla rete telex dell'amministrazione stessa;

c) il traffico telex in transito tra Paesi rientranti nella sfera di competenza della società sarà direttamente espletato dalla società medesima attraverso i propri impianti e le proprie vie di comunicazione.

La società si impegna a fare quanto è in suo potere per predisporre, per ogni Paese di destinazione, oltre alla via di normale istradamento, almeno una via sussidiaria da utilizzarsi in caso di interruzione o di ingombro della via principale.

Qualora a cuasa di interruzioni, guasti o altri motivi, una comunicazione internazionale telex richiesta da un abbonato in Italia non possa essere stabilita per le vie sociali, la comunicazione medesima sarà istradata con mezzi dell'amministrazione ove disponibili.

Per l'espletamento del servizio in oggetto la Società è tenuta ad osservare le modalità operative, di esercizio e di istradamento stabilite dall'amministrazione, d'intesa con la società, contestualmente alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti alle suddette modalità che si rendessero necessari nell'interesse dei traffici, anche in relazione agli sviluppi della tecnica, saranno di volta in volta stabiliti dall'amministrazione, d'intesa con la società.

La società assume l'obbligo di adottare i provvedimenti e di svolgere gli interventi necessari perchè il servizio telex internazionale si sviluppi in ogni tempo in armonia con i progressi tecnici e soddisfi alle esigenze dell'utenza.

Pertanto, la società si impegna ad introdurre nei propri impianti le occorrenti trasformazioni tecniche e ad apportare alla propria organizzazione le modifiche operative necessarie per conseguire, entro limiti che saranno concordati di volta in volta con l'amministrazione, la celerizzazione e l'automatizzazione del servizio terminale e di transito in relazione alle intese che potranno essere stabilite con le amministrazioni e le compagnie estere corrispondenti e tenuto conto della esigenza di rendere il servizio sempre più economico.

Art. 8.

Servizio internazionale di trasmissione dati su reti a commutazione

E' di competenza esclusiva della società il servizio internazionale di trasmissione dati con tutti i Paesi non europei eccetto Algeria, Egitto, Libia, Tunisia e Turchia.

La società approntcrà, a tal fine, i necessari circuiti internazionali ed i relativi impianti di commutazione che possono essere ubicati solo nelle località sedi di centri nazionali previsti dal piano regolatore; resta di competenza dell'amministrazione l'impianto e l'esercizio delle reti a commutazione nell'ambito nazionale.

Le modalità per lo svolgimento di tale servizio e per la interconnessione delle reti e degli impianti della società con le reti e gli impianti dell'amministrazione nonchè della società concessionaria del servizio telefonico interno ad uso pubblico, saranno stabilite dall'amministrazione stessa, d'intesa con la società, entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione.

La disciplina dei rapporti con l'utenza e la regolamentazione amministrativa del servizio restano di competenza della amministrazione che, sentita la società, vi provvederà in relazione anche alle clausole della convenzione con la società concessionaria del servizio telefonico interno ad uso pubblico.

Art. 9.

Servizio internazionale di fototelegrafia

E' di competenza esclusiva della società il servizio internazionale di fototelegrafia con tutti i Paesi non europei eccetto i seguenti: Algeria, Egitto, Libia, Tunisia e Turchia.

Alla accettazione ed al recapito dei fototelegrammi su tutto il territorio nazionale provvede l'amministrazione.

La società si impegna a predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, per ogni Paese di destinazione, oltre alla via di normale istradamento, almeno una via sussidiaria da utilizzarsi in caso di interruzione della via normale. Qualora tutte le vie anzidette risultino interrotte, la società è tenuta a darne immediata comunicazione all'amministrazione la quale, finchè perdura tale situazione, provvede ad istradare i fototelegrammi per altre vie.

Per lo scambio della corrispondenza fototelegrafica tra gli uffici dell'amministrazione e gli uffici della società, questa è tenuta ad osservare le modalità operative, di esercizio e di impiego dei collegamenti, delle reti e degli impianti stabilite dall'amministrazione, d'intesa con la società, contestualmente alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 10.

Servizio di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse

La società può ammettere gli utenti, che siano in possesso del prescritto titolo, ad effettuare trasmissioni radiotelegrafiche e radiofototelegrafiche unilaterali ad ore fisse verso una o più destinazioni. Tale servizio sarà svolto tramite le stazioni radiotrasmittenti della società secondo le norme internazionali in vigore e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche ed amministrative stabilite dall'amministrazione, sentita la società.

Il servizio di ricezione di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse effettuate da stazioni estere, sarà svolto tramite le stazioni radioriceventi della società con le stesse modalità stabilite nel precedente comma.

Gli utenti di tale servizio possono essere allacciati agli impianti della società con collegamenti diretti ad uso esclusivo.

Art. 11.

Cessioni a terzi in uso esclusivo

La società è autorizzata a cedere in uso esclusivo a terzi, che siano in possesso del prescritto titolo, circuiti diretti da utilizzare per tramissioni con tutti i Paesi non europei eccetto Algeria, Egitto, Libia, Tunisia e Turchia.

Per quanto concerne i circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo, la suddetta autorizzazione comprende tutti i Paesi non europei, eccetto Algeria, Cipro, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia e Turchia.

La cessione non comprende le apparecchiature terminali di utente nè i raccordi urbani e i circuiti interurbani del territorio nazionale.

In caso di indisponibilità di circuiti da parte della società e per la durata di tale indisponibilità, l'amministrazione può cedere a terzi circuiti costituiti su altre vie.

Le modalità per la cessione dei circuiti in oggetto e per il loro impiego saranno determinate dall'amministrazione, di intesa con la società, non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.

I canoni per la cessione dei circuiti in oggetto saranno stabiliti dall'amministrazione, d'intesa con la società, in armonia con i regolamenti e gli accordi internazionali.

Art. 12.

Servizio internazionale di segnaletica

E' di competenza esclusiva della società il servizio internazionale di segnaletica con tutti i Paesi non europei eccetto i seguenti: Algeria, Egitto, Libia, Tunisia e Turchia.

Per lo svolgimento di detto servizio saranno osservate, in quanto applicabili, le norme stabilite nel precedente art. 11 per la cessione in uso esclusivo di circuiti intercontinentali.

Art. 13.

Impianti della società

Salvo i casi previsti negli articoli 14, primo comma, e 15, primo comma, della presente convenzione e senza pregiudizio dei diritti spettanti all'amministrazione e alle altre società concessionarie di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico in virtù delle convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente convenzione, la società, ha il diritto di installare ed esercire in esclusiva tutti gli impianti, mezzi trasmissivi, circuiti e collegamenti occorrenti per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione.

La società, quando ne ravvisi l'opportunità, ha facoltà di integrare i propri impianti e la propria rete di telecomunicazioni con circuiti presi in uso da amministrazioni statali o altri enti, italiani o esteri, dandone comunicazione all'amministrazione e con le limitazioni di cui all'art. 15.

Qualora i mezzi trasmissivi della società debbano approdare o transitare in territori di Paesi esteri, il cui traffico terminale con l'Italia è di competenza dell'amministrazione, la società ha l'obbligo di consentire a questa l'utilizzazione dei collegamenti e degli equipaggiamenti necessari per l'espletamento di detto traffico, nei limiti e alle condizioni di cui al successivo art. 15.

La società provvederà, a propria cura e spesa, alla realizzazione dei circuiti di giunzione tra i propri uffici e quelli dell'amministrazione, in sede di centro nazionale.

Art. 14.

Impianti e arterie internazionali dell'amministrazione

Gli impianti e le arterie internazionali realizzati dall'amministrazione possono essere utilizzati per l'espletamento dei traffici di competenza della società, la quale ha il diritto di ottenerli in uso, nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo articolo 15.

L'amministrazione ogni qualvolta intenda procedere alla realizzazione di nuove arterie con i Paesi rientranti nella sua sfera di competenza, ne informerà tempestivamente la società, per tener conto, nella progettazione ed esecuzione degli impianti, di eventuali esigenze relative al traffico di pertinenza di questa ultima.

Art. 15.

Reciproca cessione in uso di circuiti e mezzi trasmissivi tra l'amministrazione e la società

La società, per la costituzione dei circuiti internazionali destinati all'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, nonchè per i raccordi tra i propri centri operativi ubicati in località sedi di centri nazionali diversi, ha lo obbligo di utilizzare - in territorio nazionale - circuiti e mezzi trasmissivi dell'amministrazione. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di fornire i circuiti e i mezzi richiesti, la società dovrà rivolgersi alla concessionaria del servizio telefonico interno ad uso pubblico, e - ove questa non abbia disponibilità - ha facoltà di costituirli direttamente.

Per la cessione in uso di detti circuiti e mezzi trasmissivi la società corrisponderà, rispettivamente all'amministrazione o alla società concessionaria del servizio telefonico interno ad uso pubblico, i canoni annui indicati nell'allegato *A*.

Per la cessione in uso all'amministrazione di circuiti realizzati dalla società tramite propri impianti radioelettrici, l'amministrazione corrisponde alla società stessa i canoni indicati nello allegato *B*.

I canoni di cui ai precedenti comma sono comprensivi di ogni onere e cioe interesse, ammortamento, esercizio e manutenzione, e saranno revisionati ogni triennio con decreto del Ministro per le poste e telecomunicazioni.

I canoni annui per la cessione in uso, tra l'amministrazione e la società, di circuiti e mezzi trasmissivi internazionali di rispettiva pertinenza, realizzati su cavi sottomarini, saranno stabiliti di volta in volta su base di reciprocità, tenendo conto degli oneri suaccennati.

Nel caso che l'amministrazione e la società utilizzassero promiscuamente fasci di circuiti per i servizi di rispettiva competenza, le spese corrispondenti ai canoni di locazione, in territorio italiano ed estero, saranno ripartite in proporzione allo uso dei circuiti.

Le modalità per tutte le predette cessioni in uso saranno fissate dall'amministrazione di intesa con la società entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione e potranno essere successivamente revisionate di comune accordo ove se ne prospetti l'opportunità.

Art. 16.

Cessione in uso ad altri esercenti di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di mezzi trasmissivi e di circuiti approntanti dalla società.

La società può cedere in uso ad altri esercenti di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico impianti radioelettrici di sua pertinenza in Italia e circuiti tra l'Italia e Paesi rientranti nella sfera di sua competenza.

Per la costituzione di collegamenti rigidi diretti fra Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione e Paesi rientranti nella sfera di competenza della società, l'amministrazione e la società cederanno in uso direttamente ai Paesi interessati le tratte di circuito di rispettiva competenza.

I relativi canoni di locazione saranno attribuiti all'amministrazione ed alla società per le tratte di rispettiva pertinenza.

La cessione in uso e la determinazione dei canoni relativi alla tratta di pertinenza sociale, sono soggette alla preventiva approvazione dell'amministrazione, la quale ha diritto di percepire, sugli introiti corrispondenti, il canone di concessione stabilito nel successivo art. 34.

Art. 17.

Collaudi

La società è tenuta a dare all'amministrazione tempestiva notizia del collaudo di nuovi impianti installati in territorio nazionale previsti dai Piani tecnici esecutivi di cui al successivo art. 22.

L'amministrazione si riserva la facoltà di partecipare con propri funzionari al collaudo allo scopo di controllare la osservanza delle norme tecniche prescritte, e la rispondenza ai piani tecnici di cui sopra, senza che ciò implichi responsabilità alcuna da parte dell'amministrazione stessa.

Art. 18.

Brevetti

La presente convenzione non implica alcuna responsabilità dell'amministrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla società.

L'amministrazione rimane, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto tra la società ed i terzi per l'uso dei brevetti, restando a carico della società stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti.

La società assume, in ogni caso, l'intera responsabilità per eventuali infrazioni e terrà sollevata l'amministrazione da ogni molestia.

Art. 19.

Espropriazioni e servitù

Le domande per dichiarazioni di pubblica utilità delle opere e degli impianti della società in territorio nazione debbono essere rivolte al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 180 del codice postale e delle delecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

In base ai progetti esecutivi approvati con le forme e le modalità previste dalla presente convenzione, la società promuoverà la espropriazione dei terreni e fabbricati e la costituzione dei diritti reali necessari per lo svolgimento dei servizi concessi, provvedendo al pagamento delle relative indennità liquidate a' sensi di legge.

Art. 20.

Esercizio e manutenzione degli impianti - Ammortamenti

La società si obbliga a mantenere i propri impianti in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni.

La società è tenuta a riparare prontamente tutti i guasti e i difetti che abbiano a verificarsi nei propri impianti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato ed a quelli utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'amministrazione.

La società dovrà esercire i propri impianti con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore e di quelle della buona tecnica in modo da assicurarne, per quanto le compete, la completa e perfetta regolarità di funzionamento.

La società assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento dei propri impianti secondo le buone regole industriali che tengono conto anche degli sviluppi della tecnica

Art. 21.

Sviluppo degli impianti

Al fine di assicurare servizi di elevata qualità, sicurezza e rendimento la società si impegna a sviluppare e, ove occorra, a modificare i propri impianti in modo che essi soddisfino, in ogni tempo, alle esigenze dei servizi stessi e all'incremento dei traffici.

Art. 22.

Piani pluriennali di massima e piani tecnici esecutivi

La società, entro il mese di novembre di ciascun anno, ho l'obbligo di presentare all'amministrazione, opportunamente documentato, il piano generale di massima delle opere e degli investimenti programmati per i cinque anni successivi al fine di adeguare, completare e potenziare, gli impianti ed i servizi, in modo da rendere la loro struttura consona alle previsioni della pianificazione economica nazionale.

Le indicazioni del piano debbono essere elaborate in forma più particolareggiata per il primo anno di validità del medesimo e sotto forma di previsione più generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo dell'utenza e del traffico nell'intero periodo considerato nel piano.

Ogni anno si provvede all'aggiornamento del piano modificando ed integrando, ove occorra, le previsioni del precedente; il piano stesso deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

previsioni della società sull'andamento del traffico e dei servizi oggetto della presente convenzione;

programma di sviluppo degli impianti e dei servizi;

investimenti occorrenti secondo previsioni di larga massima per la attuazione del programma in base ai costi correnti al momento della sua presentazione;

prospettive di larga massima sull'andamento economico del settore.

Entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dei piani pluriennali, l'amministrazione, sentito il consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il consiglio di amministrazione, deve comunicare alla società le proprie osservazioni in ordine alla rispondenza del piano alle finalità indicate dal presente articolo. Il termine suddetto può essere al massimo prorogato di giorni trenta, nel caso che l'amministrazione abbia richiesto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei piani, altri elementi.

I lavori necessari per dare esecuzione ai piani di massima sono, di volta in volta, autorizzati dall'amministrazione secondo piani esecutivi che la società è tenuta a presentare con un congruo anticipo sulla prevista data di realizzazione delle opere programmate.

L'amministrazione entro centoventi giorni dal ricevimento dei piani esecutivi comunica le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei piani stessi; detto termine può essere prorogato di giorni trenta qualora l'amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria.

Nei piani esecutivi, relativi a lavori od a forniture aventi speciali caratteristiche od importanza, la società, ove richiesto dall'amministrazione, deve indicare il procedimento che intende seguire per l'aggiudicazione.

Art. 23.

Segreto delle comunicazioni

La società ha l'obbligo di prendere tutte le misure idonee a mantenere il segreto delle comunicazioni.

Art. 24.

Interferenze

L'amministrazione assegna alla società le frequenze idonee alla effettuazione dei servizi.

Qualora a causa di impianti eseguiti dalla società, anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi e interferenze con altri impianti per servizi pubblici di telecomunicazioni preesistenti, la società stessa deve attuare prontamente i provvedimenti indispensabili per eliminarli.

Art. 25.

Rapporti con amministrazioni e compagnie estere

La società è autorizzata a intrattenere rapporti diretti con le amministrazioni e con le compagnie estere interessate ai traffici di sua competenza formanti oggetto della presente convenzione. La società fornirà all'amministrazione periodiche e tempestive informazioni sugli affari di rilievo da essa trattati con le dette amministrazioni e compagnie estere.

La cessione di diritti d'uso irrevocabili a favore di enti stranieri su sistemi di telecomunicazioni di proprietà della società, le variazioni nelle tariffe, che debbono essere fissate dall'amministrazione a norma del successivo art. 30 e salvi i casi di urgenza ivi previsti, nonchè tutte le altre questioni da cui possano comunque derivare impegni per l'amministrazione o per il Governo italiano dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'amministrazione la quale, tenuto conto delle circostanze del caso, provvederà prontamente in merito.

La società è altresì tenuta a richiedere il preventivo benestare dell'amministrazione in ordine a tutti quei problemi che, per la loro particolare natura, siano specificatamente indicati dal Governo italiano o dalla stessa amministrazione, nonchè in ordine a tutti quegli accordi per i quali è prevista l'approvazione con legge o con atto amministrativo formale.

La società parteciperà, d'intesa ed in stretta collaborazione con l'amministrazione, alle conferenze internazionali indette dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni o da altre organizzazioni similari.

Nel caso che l'amministrazione ritenesse di delegare la società a rappresentarla nelle riunioni di cui sopra, la società si atterrà alle direttive che saranno impartite dall'amministrazione stessa.

Art. 26.

Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato

1) La società è tenuta ad osservare la vigente convenzione internazionale delle telecomunicazioni sottoscritta dai Paesi aderenti all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) ed i relativi regolamenti internazionali, nonchè gli altri accordi stipulati dal Governo italiano con Governi esteri, ovvero gli accordi che l'amministrazione, sentita la società, abbia a stipulare con le amministrazioni o le compagnie estere corrispondenti che abbiano riflesso sui servizi di telecomunicazioni formanti oggetto della presente convenzione.

2) La società è sottoposta a tutte le obbligazioni e fruisce di tutti i diritti derivanti dalla convenzione internazionale per la protezione dei cavi sottomarini, firmata a Parigi il 14 marzo 1884, e dalle aggiunte e modificazioni introdotte da successivi accordi internazionali. In particolare la società è tenuta ad osservare ai punti di approdo dei cavi sottomarini in Italia, le prescrizioni tecniche e di sicurezza ritenute necessarie dalla amministrazione, anche in relazione a particolari esigenze della difesa nazionale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per le controversie che potessero verificarsi tra la società ed i proprietari di altri cavi, sia per l'incrocio dei conduttori sottomarini, sia per qualsiasi altra ragione.

Art. 27.

Nullaosta delle autorità militari

Per la costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti e mezzi trasmissivi in zone dichiarate di interesse militare ai sensi di legge, la società dovrà munirsi di preventivo nullaosta delle competenti autorità militari, da richiedere per il tramite dell'amministrazione.

Art. 28.

Studi ed esperimenti eseguiti dall'amministrazione

Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti contemplati nella presente convenzione, la società dovrà permettere la presenza, a scopo di studio e di istruzione del personale dello Stato designato dall'amministrazione e fornirà al medesimo l'assistenza necessaria.

La società si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione dell'amministrazione, a scopo di esperimento e di studio e senza diritto a compenso alcuno, i propri impianti di telecomunicazioni in Italia ed i propri laboratori.

Art. 29.

Sicurezza del lavoro

Nell'esercizio dei servizi formanti oggetto della presente convenzione la società è tenuta ad osservare le norme stabilite dai regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo alle protezioni contro i rischi derivanti dagli impianti alimentati da alte tensioni.

Art. 30.

Tariffe e tasse

Le tariffe, le tasse terminali e le tasse di transito terrestre italiane per i servizi previsti dalla presente convenzione, nonchè i canoni di pertinenza italiana relativi al servizio di cui all'art. 11, sono quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Le relative modifiche o l'applicazione di nuove tariffe, tasse e canoni inerenti ai traffici terminali italiani ed in transito per l'Italia sono stabilite dall'amministrazione, sentita la società, con le modalità previste dalle disposizioni in vigore, in base alle convenzioni e regolamenti internazionali e ad altri particolari accordi con le Amministrazioni estere interessate, tenuto conto dell'effettivo costo industriale dei servizi e in relazione ai programmi di sviluppo e potenziamento degli impianti della società.

La società - nei casi d'urgenza - è autorizzata a stabilire le necessarie intese con le amministrazioni e compagnie estere, per la variazione delle tasse relative al percorso internazionale, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 25, informandone la amministrazione.

Le tariffe sono espresse di norma in franchi-oro e convertite in lire italiane in base all'equivalente del franco-oro vigente per la riscossione dagli utenti delle tariffe relative ai servisi postali e di telecomunicazione.

Art. 31.

Servizi di Stato

I telegrammi di Stato spediti da autorità italiane in Italia e all'estero godono di una riduzione del 50 per cento sulla quota di tassa spettante alla società.

I canoni relativi ai cercuiti dati in locazione ai sensi dello art. 11 ad uso esclusivo delle autorità italiane in Italia ammesse al beneficio di cui al precedente comma godono di una riduzione del 25 per cento sulla quota di pertinenza italiana.

Art. 32.

Franchigia

In armonia con le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi, godono della franchigia, sia sulle linee dell'amministrazione, sia su quelle della società, i telegrammi e avvisi di servizi relativi all'esercizio dei servizi previsti dalla presente convenzione e all'andamento delle linee e dei cavi e dei collegamenti della società.

Inoltre godono della franchigia i telegrammi, avvisi telegrafici, comunicazioni telex e telefoniche relativi ai servizi della società quando abbiano corso unicamente su collegamenti della società stessa.

Art. 33.

Ripartizione degli introiti

1) Per i telegrammi terminali scambiati tra l'Italia e i Paesi esteri, rientranti nella sfera di competenza della società, spetta all'amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'impegno delle reti e degli impianti e per le altre prestazioni comunque inerenti l'esercizio del servizio medesimo, il 65 per cento della tassa terminale italiana.

Per i telegrammi in transito per l'Italia, aventi corso in parte su collegamenti di pertinenza della società e in parte su quelli di pertinenza dell'amministrazione, la tassa di transito italiana è ripartita a metà tra amministrazione e società.

Allo scopo di migliorare la qualità del servizio, l'amministrazione - sentita la società - può convogliare il traffico telegrafico in transito per l'Italia su circuiti diretti attestati agli uffici della società, senza applicazione di canoni d'uso e ferme restando le ripartizioni delle tasse di transito stabilite dal precedente comma.

Le quote di tassa di pertinenza italiana relative al percorso internazionale sono di spettanza della società.

Qualora, per accordi internazionali, siano introdotti sistemi di tariffazione diversi da quelli previsti dal regolamento telegrafico internazionale in vigore all'atto della stipula della presente convenzione, l'amministrazione - d'intesa con la società - stabilirà quale aliquota della tariffa debba considerarsi corrispondente alla tassa terminale o di transito italiana e quale debba considerarsi relativa al percorso estero.

2) Per i traffici telefonico, telex e fototelegrafico, scambiati fra l'Italia e i Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della società, nonchè per i servizi di trasmissione dati su reti a commutazione con gli stessi Paesi, spetta all'amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'impegno delle reti e degli impianti e per le altre prestazioni comunque inerenti l'esercizio dei servizi medesimi, la aliquota del 18 per cento sulle quote di pertinenza italiana. Analoga aliquota spetta alla amministrazione per i traffici in transito attraverso l'Italia, aventi corso in parte sui collegamenti di pertinenza sociale ed in parte su quelli di pertinenza dell'amministrazione.

3) Per il servizio di locazione a terzi di cui all'art. 11 e per i servizi di segnaletica di cui all'art. 12 della presente convenzione, spetta all'amministrazione l'aliquota del 18 per cento sulle quote di pertinenza italiana relative al percorso internazionale.

4) Per tutti i traffici originari da Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione, pervenuti in Italia tramite Paesi rientranti nella sfera di competenza della società, spettano all'amministrazione le quote di tasse stabilite nei precedenti paragrafi 1) e 2).

5) Per i traffici originari da Paesi rientranti nella sfera di competenza della società, pervenuti in Italia tramite Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione, la quota di pertinenza italiana spetta interamente alla amministrazione stessa. L'amministrazione è tenuta a comunicare trimestralmente alla società il dettaglio dei traffici suddetti e dei relativi proventi.

6) Per tutto il traffico telefonico uscente dall'Italia destinato a Paesi rientranti nella sfera di competenza della società e da questa trasferito all'amministrazione - in conformità di quanto previsto all'art. 6 della presente convenzione - la quota di pertinenza italiana è ripartita nella misura del 90 per cento all'amministrazione e del 10 per cento alla società.

7) Per tutto il traffico telex uscente dall'Italia destinato a Paesi rientranti nella sfera di competenza della società e da questa inoltrato sui circuiti realizzati dall'amministrazione con Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione stessa, la quota di pertinenza italiana è ripartita nella misura del 90 per cento all'amministrazione e del 10 per cento alla società.

8) Per i traffici in transito per l'Italia scambiati tra Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della società esclusivamente attraverso gli impianti e le vie di comunicazione della società, nonchè per il servizio di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse di cui al precedente art. 10, le quote di pertinenza italiana spettano interamente alla società.

9) Le ripartizioni relative ai servizi internazionali ausiliari, ed accessori, di cui al paragrafo 1) *f*) del precedente art. 1, saranno stabilite, per quanto possibile, in adesione ai criteri di cui ai paragrafi 1), 2) e 3) del presente articolo.

10) La eventuale differenza tra l'importo in lire delle tasse percepite sull'utente italiano in base all'equivalente del franco-oro in vigore in Italia e l'importo delle tasse calcolato applicando il cambio utilizzato per la liquidazione dei conti, è ripartita a metà tra l'amministrazione e società.

Art. 34.

Canone di concessione

La società corrisponderà all'amministrazione un canone annuo di concessione, nella misura del 4,50 per cento da calcolarsi su tutti i proventi lordi da essa realizzati per i traffici terminali italiani e per quelli in transito per l'Italia.

Per proventi lordi, ai fini del precedente comma, si intende il complesso delle tasse, dei canoni e di ogni altro introito percetto dalla società per i traffici summenzionati, deduzione fatta delle quote spettanti all'amministrazione e di quelle spettanti alle amministrazioni e compagnie estere interessate.

Il versamento del canone dovrà essere effettuato all'amministrazione non oltre i trenta giorni successivi alla approvazione del bilancio annuale della società.

Art. 35.

Compilazione e liquidazione dei conti - Pagamenti

La compilazione dei conti tra l'amministrazione e la società concernente i traffici ed i servizi oggetto della presente convenzione e la liquidazione dei relativi saldi sono effettuate mensilmente.

Limitatamente al servizio internazionale dei telegrammi di cui all'art. 7 della presente convenzione, l'amministrazione verserà alla società, salvo conguaglio, entro il mese successivo a quello a cui il traffico si riferisce, una somma pari al 95 per cento dell'importo a credito della società risultante da conti provvisori che la società medesima redigerà in base ai dati del traffico scambiato nello stesso mese dell'anno precedente.

Il pagamento dei saldi viene effettuato in moneta italiana applicando, per le somme espresse in franchi-oro o in altra moneta, il cambio vigente alla data della loro liquidazione. L'amministrazione comunicherà alla società le modalità, per il versamento a favore delle dipendenti aziende, delle quote spettanti all'amministrazione stessa per i servizi ed i traffici indicati nell'art. 33 nonchè del canone di concessione.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e annessi regolamenti nonchè le modalità che fossero stabilite dall'amministrazione di intesa con la società.

Art. 36.

Facoltà dello Stato di sospendere od assumere i servizi

Ai sensi dell'art. 6 del codice postale e delle telecomunicazioni - per grave necessità pubblica - il Governo potrà, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare temporaneamente l'esercizio ed eventualmente prendere temporaneo possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della società in Italia ed assumere i servizi in sua vece.

Nei casi di assunzione dei servizi, all'atto della consegna degli impianti, sarà redatto un verbale da cui risultino la consistenza e lo stato di conservazione e di funzionamento.

Analogo verbale verrà redatto al momento della riconsegna alla società.

Nessuna indennità speciale spetterà in tali casi alla società, alla quale peraltro sarà accreditato l'importo degli introiti spettantile per il periodo suddetto e saranno addebitate le spese; se la sospensione o la limitazione dovesse durare più di sei mesi, sarà garantito alla società un utile pari alla media degli utili della società nei precedenti tre anni di esercizio, riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianti occupata od ai servizi sospesi o limitati.

Art. 37.

Vigilanza e controllo da parte dell'amministrazione

L'amministrazione ha il diritto di effettuare:

a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dalle altre norme vigenti.

b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione;

c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista nelle precedenti lettere *a)* e *b)* e per l'accertamento del canone che la società deve corrispondere all'amministrazione ai sensi dell'art. 34 della presente convenzione.

La società metterà a disposizione dei funzionari, incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi nceessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.

Le verifiche di cui alla lettera *c)* possono essere effettuate anche dal Ministero del tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'amministrazione.

Art. 38.

Divieto di cessione e subconcessione

Salvo autorizzazione esplicita dell'amministrazione, è vietata la cessione e la subconcessione, anche parziale ed in qualunque forma, dell'esercizio della concessione.

Art. 39.

Bilancio e inventario

La società deve trasmettere il proprio bilancio annuale, entro un mese dall'approvazione, all'amministrazione ed al Ministero del tesoro.

Detti dicasteri si riservano la facoltà entro l'esercizio successivo, di chiedere, per quanto concerne i servizi previsti dalla presente convenzione i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni.

La società deve altresì tenere a disposizione dell'amministrazione e trasmettere a questa, ove la stessa ne faccia richiesta, copia dell'inventario degli impianti tenuto dalla società stessa in conformità dalle leggi vigenti e copia delle scritture contabili previste dall'art. 43, lettere *a)*, *b)*, *c)* e secondo comma del n. 3 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, redatto in conformità delle disposizioni del testo unico medesimo.

Art. 40.

Relazioni statistiche

Per tutta la durata della presente convenzione la società trasmetterà all'amministrazione nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sull'andamento del servizio nell'anno precedente.

Tale relazione dovrà contenere elementi particolareggiati sullo stato degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo dei servizi e del traffico in concessione.

L'amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e la società, si riserva la facoltà di stabilire particolari modalità per il rilevamento dei dati statistici e per la loro successiva elaborazione.

Art. 41.

Riscatto degli impianti

L'amministrazione si riserva il diritto di riscattare gli impianti della società con preavviso di almeno un anno, a partire dall'inizio del quinquennio precedente la scadenza della presente convenzione.

Il preavviso di riscatto è notificato alla società con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme vigenti.

Il riscatto comprende la cessione all'amministrazione dei beni sociali (quali immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili ed arredi, diritti irrevocabli d'uso previo consenso dei comproprietari del sistema cui si riferiscono), adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e comprende, altresì, la sostituzione dell'amministrazione stessa in tutti i diritti della società verso terzi. L'amministrazione sostituisce altresì la società nei rapporti esistenti fra la società stessa e gli enti stranieri, relativi alla cessione di diritti irrevocabili d'uso su sistemi di telecomunicazioni di proprietà della società.

Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, la società è tenuta a presentare all'amministrazione l'inventario degli impianti oggetto della presente convenzione, il quale deve contenere:

a) la descrizione degli immobili con la indicazione della loro natura, dei loro confini, del numero del catasto e delle mappe censuarie, nonchè dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;

b) la descrizione particolareggiata degli impianti di qualsiasi genere utilizzati per i servizi oggetto della presente concessione, con la indicazione dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;

c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio;

d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, già decorso, di ciascun impianto.

L'amministrazione può prendere possesso dei beni riscattabili senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato; detto prezzo è fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale dei beni riferito alla data della presa in possesso da parte dell'amministrazione, e cioè tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e del superamento tecnico degli impianti. Sono dedotti dal prezzo del riscatto gli eventuali contributi corrisposti per legge alla società sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato per la costruzione e l'esercizio degli impianti oggetto della presente convenzione.

In caso di disaccordo il prezzo è stabilito dal collegio arbitrale di cui all'art. 50 della presente convenzione.

Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procede per la determinazione del prezzo degli impianti ed immobili alla scadenza della concessione, nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza.

Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine, la società è tenuta a presentare all'amministrazione lo inventario degli impianti almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

Art. 42.

Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la società deve effettuare, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale di lire trentamilioni in numerario, o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale. Tale deposito dovrà essere eseguito presso la Cassa depositi e prestiti.

Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati per qualsiasi ragione, la società dovrà reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo, sotto pena di decadenza.

Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della società.

L'amministrazione ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili verso la società sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la società è tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.

Art. 43.

Penalità

In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione, dei canoni per i circuiti ceduti in fitto dall'amministrazione e di qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'amministrazione a norma della presente convenzione, la società sarà gravata, oltre che degli interessi legali, di una penale pari al 2,50 per cento della somma dovuta, in ragione d'anno, per il primo mese, e del 5 per cento in ragione d'anno per i mesi successivi.

Qualora il ritardo superi un anno, l'amministrazione avrà la facoltà di applicare alla società le sanzioni previste dal successivo art. 44.

Per tutte le altre violazioni agli obblighi della presente convenzione - che non comportino una sanzione più grave - o per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, l'amministrazione può applicare alla società una penalità da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 2.500.000 per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penalità non esonerano la società da eventuali responsabilità verso terzi. Dette violazioni ed inosservanze devono essere debitamente contestate alla società.

Il pagamento delle penalità indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, le somme occorrenti sono prelevate dal deposito cauzionale costituito dalla società, che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 42 della presente convenzione.

Qualora il ritardo nei pagamenti sia dovuto a cause non imputabili alla società, l'amministrazione, sentito il consiglio di amministrazione, può non far luogo all'applicazione delle penalità previste nel presente articolo o, comunque, revocarlo.

Art. 44.

Revoca

In caso di reiterate ed accertate violazioni degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, anche se siano state già applicate le sanzioni previste dagli articoli precedenti, l'amministrazione può revocare la concessione.

L'amministrazione potrà procedere, previa diffida, alla revoca della concessione oltre che nei casi espressamente previsti dalle norme vigenti:

nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 2 paragrafo 5 primo comma, 13 e 38;

quando il ritardo nel pagamento del canone di concessione, dei canoni di uso e manutenzione dei circuiti ceduti in fitto dall'amministrazione alla società e delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla società per effetto della presente convenzione superi un anno.

In caso di revoca l'amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso degli immobili e degli impianti adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo prezzo è determinato con le stesse norme e modalità previste dal precedente art. 41.

L'amministrazione ha altresì il diritto di ordinare la rimozione, a spese della società, degli impianti non acquistati e può assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra società.

In caso di revoca, allo scopo di garantire l'eventuale capitale obbligazionario fino alla concorrenza del valore degli impianti, l'amministrazione procede in ogni caso all'acquisto, con le stesse modalità ed agli stessi prezzi previsti dai comma precedenti, di una parte degli impianti stessi fino alla concorrenza delle eventuali obbligazioni in circolazione.

L'amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad indennizzo alcuno verso la società.

La revoca sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 45

Decadenza

La società incorre di diritto nella decadenza dalla concessione:

a) nel caso in cui sia accertata la violazione degli obblighi previsti dall'art. 2, paragrafi 2), 3), 4) e 6) della presente convenzione;

b) nel caso di scioglimento e di messa in liquidazione della società per qualsiasi causa.

In caso di decadenza, l'amministrazione ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale e di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalità previste dall'art. 44 della presente convenzione, nonchè di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non autorizzati ai sensi dell'art. 22 della presente convenzione e che l'amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare.

Sempre in caso di decadenza, l'amministrazione resterà esonerata da ogni responsabilità nei confronti di terzi e non sarà tenuta ad indennizzo alcuno verso la società.

Art. 46.

Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto presidenziale di approvazione ed ha termine il 31 dicembre 1996, salvo, per l'amministrazione, il diritto di riscatto disciplinato dall'art. 41.

Art. 47.

Beni da cedere allo Stato senza compenso

Restano in vigore le clausole contenute nell'art. 27, paragrafi 2) e 3) e tabelle annesse della convenzione Italcable 6 agosto 1935 approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, modificato dall'art. 4 della convenzione 21 gennaio 1950, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1950, riguardanti la cessione di determinati beni allo Stato senza compenso, alla data del 12 ottobre 1990.

Resta altresì in vigore l'art. 8 della convenzione 21 gennaio 1950, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1950, il quale prescrive che in caso di indennizzo da parte del Governo italiano e Governi e compagnie estere per danni causati da fatti bellici ai beni di cui al predetto art. 4, l'ammontare complessivo, comunque denominato, sarà diviso a metà tra l'amministrazione e la Società.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, ogni qualvolta qualcuno dei beni suddetti risulti non più convenientemente utilizzabile per il servizio gestito dalla società, il bene medesimo sarà messo dalla società stessa a disposizione dell'amministrazione con lettera raccomandata. Decorsi quattro mesi dalla data della predetta lettera, la società si intende sollevata da ogni responsabilità comunque connessa alla conservazione e alla manutenzione del bene di cui trattasi.

Art. 48.

Norme transitorie

1) *a*) Il primo giorno del quarto mese successivo alla entrata in vigore della presente convenzione, cesserà, contemporaneamente, presso tutti gli uffici e sportelli della società, il servizio dei telegrammi « lampo » e quello di accettazione e recapito dei telegrammi internazionali;

b) entro un anno dall'entrata in vigore della convenzione cesserà ogni altra attività degli uffici telegrafici sociali di Bari, Biella, Bologna, Catania, Firenze, Messina, Palermo, Prato, Reggio di Calabria, Siracusa, Torino, Trieste, Venezia;

c) presso i rimanenti uffici sociali di Genova, Milano, Napoli e Roma saranno temporaneamente mantenuti nuclei operativi addetti alla trasmissione e ricezione dei telegrammi per conto dell'amministrazione.

La cessazione dell'attività di tali nuclei avverra gradualmente entro il 1979, secondo modalità che saranno stabilite dall'amministrazione contestualmente all'entrata in vigore della presente convenzione, d'intesa con la società.

2) A partire dalla data di cessazione del servizio di accettazione e recapito di cui al precedente paragrafo 1), lettera *a*) cessa per la società l'obbligo dal pagamento di ogni canone di affitto per:

i circuiti adibiti al servizio telegrafico fra l'ufficio della società nel centro nazionale di Roma e gli uffici telegrafici della società medesima contemplati nel precedente paragrafo 1), lettere *b*) e *c*) nonchè i circuiti allaccianti gli uffici telegrafici della società fra loro;

i locali di proprietà dell'amministrazione dove hanno attualmente sede i suddetti uffici della società.

A partire dalla stessa data saranno a carico dell'amministrazione le forniture di cancelleria, stampati, zone, acqua, riscaldamento, energia per illuminazione e forza motrice. Saranno a carico della società, fino alla completa cessazione di attività dei summenzionati nuclei operativi, tutte le spese relative al personale, nonchè le spese di assicurazione delle persone e delle cose, le spese di manutenzione degli impianti, macchine ed altri mobili di proprietà della società utilizzati dai nuclei operativi medesimi.

3) Almeno tre mesi prima della chiusura di ciascuno degli uffici della società, sarà di comune accordo esaminata la eventuale cessione all'amministrazione degli impianti, macchine ed altri mobili di proprietà della società stessa e concordato il relativo corrispettivo.

4) Fino alla data di cessazione del servizio di accettazione e recapito di cui al precedente paragrafo 1), lettera *a*), le tasse terminali italiane per i telegrammi internazionali che hanno avuto corso per le vie della società, continueranno ad essere ripartite in base a quanto stabilito dalla convenzione 6 agosto 1935 e successivi atti aggiuntivi e convenzioni suppletive.

Per tale periodo non è applicata, per i telegrammi suddetti, la norma prevista dall'art. 33, paragrafo 10) della presente convenzione.

5) *a*) A partire dalla data di cessazione del servizio di accettazione e di recapito di cui al precedente paragrafo 1), lettera *a*), la tassa terminale italiana di cui al precedente art. 33, paragrafo 1) è ripartita come segue:

fino al 31 dicembre 1973:
40 per cento all'amministrazione;
60 per cento alla società;

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1976:
45 per cento all'amministrazione;
55 per cento alla società;

dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1979:
55 per cento all'amministrazione;
45 per cento alla società.

b) A partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione e fino al 31 dicembre 1973, la ripartizione delle quote di pertinenza italiana di cui all'art. 33, paragrafo 2) e 3), sarà effettuata come segue:

15 per cento all'amministrazione;

85 per cento alla società.

c) Alle ripartizioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), che si differenziano da quelle di cui all'art. 33, fanno riscontro le prestazioni che la società si impegna a fornire all'amministrazione per mezzo dei nuclei operativi di cui al precedente paragrafo 1), lettera *c*).

Dette prestazioni restano così definite:

fino al 31 dicembre 1973: n. 3.500.000 operazioni annue, intendendosi tale numero come somma dei telegrammi complessivamente trasmessi e ricevuti agli apparati dei nuclei che rimarranno in servizio;

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1976: n. 2.300.000 operazioni annue, come sopra specificato;

dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1979: n. 1.200.000 operazioni annue, come sopra specificato.

d) Qualora la società, richiestane dall'amministrazione, non fosse in grado di svolgere la quantità di operazioni indicate alla lettera *c*), l'importo corrispondente alla differenza tra le ripartizioni di cui all'art. 33 e quelle indicate alle lettere *a*) e *b*) verrà ridotto proporzionalmente.

6) Il trasferimento dei traffici dall'una all'altra parte, in relazione alle competenze stabilite dai precedenti articoli e le modifiche da apportare alla contabilizzazione dei relativi proventi, saranno attuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, secondo modalità da concordare tra l'amministrazione e la società.

L'attribuzione alla società e all'amministrazione dei proventi relativi ai suddetti traffici, avrà effetto a partire dalla data in cui ciascuna delle parti inizierà la gestione diretta dei servizi di rispettiva competenza, secondo le modalità di cui al precedente comma.

7) La trattenuta del canone di concessione stabilita nello art. 7 della convenzione aggiuntiva, stipulata in data 21 gennaio 1950, approvata e resa esecutiva con decreto presidenziale 25 marzo 1950, cessa con effetto dal 1° gennaio 1967. La somma totale di L. 3.105.313.280, trattenuta dall'Italcable fino al 31 dicembre 1966 a norma del suddetto art. 7, sarà da questa versata all'amministrazione senza interessi, in 20 quote annue costanti di L. 155.265.664, ciascuna entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 1967.

8) Quale compenso della cessione effettuata nel 1928 dallo Stato alla Italo radio di tutti i materiali relativi alla Stazione radio-telegrafica di Roma-Terranova e sue pertinenze, la Società continua a versare all'amministrazione ogni anno fino al 30 giugno 1975, la somma di L. 230.000.

Le annualità di cui trattasi debbono essere pagate senza interessi a rate semestrali non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 49.

Abrogazione delle precedenti convenzioni

Salvo quanto previsto negli articoli 47 e 48, la presente convenzione annulla e sostituisce le convenzioni ed atti aggiuntivi qui appresso indicati:

1) Convenzione 6 agosto 1935 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable;

2) Convenzione 6 agosto 1935 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italo-radio;

3) Atto aggiuntivo alla convenzione 6 agosto 1935 stipulato il 12 aprile 1938 con la Italo-radio per modificare l'art. 15 della convenzione medesima;

4) Atto aggiuntivo alla convenzione 6 agosto 1935, stipulato il 12 maggio 1938 con la Italcable per modificare i commi 2 e 3 dell'art. 16 e la tabella *B* della convenzione medesima;

5) Atto aggiuntivo alla convenzione 6 agosto 1935 stipulato il 26 giugno 1940 con la italo-radio per modificare l'art. 13 della convenzione medesima;

6) Convenzione suppletiva alla convenzione 6 agosto 1935 stipulata il 10 maggio 1943 con la Italcable in seguito alla fusione della Italo-radio con la medesima Italcable ed alla assunzione da parte di questa ultima della denominazione « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici società per azioni » e per modificare gli articoli 16 e 17 della convenzione Italcable e l'articolo 17 della convenzione Italo radio;

7) Convenzione stipulata il 25 novembre 1948 con la Italcable per l'esercizio da parte della società medesima della comunicazione cablografica Roma-Palermo-Malta;

8) Convenzione stipulata il 7 luglio 1949 con la Italcable concernente il canone di concessione dovuto dalla società medesima e la modifica di alcuni articoli delle convenzioni Italcable e Italo radio del 6 agosto 1935, nonchè di alcuni articoli della convenzione Italcable del 25 novembre 1948;

9) Convenzione stipulata il 21 gennaio 1950 con la Italcable, concernente provvedimenti per la ricostruzione del cavo sottomarino con il Sud America;

10) Convenzione suppletiva ed aggiuntiva alle convenzioni stipulate il 6 agosto 1935 con la Italcable e la ex Italo radio ed alle convenzioni suppletive ed aggiuntive alle predette stipulate successivamente, stipulata con la Italcable l'8 luglio 1954 per apportare modificazioni in materia di depositi cauzionali e di penalità;

11) Convenzione stipulata il 20 luglio 1963 con la Italcable concernente l'esercizio del servizio radiofototelegrafico a multiple destinazioni, da effettuarsi mediante lanci all'aria o ricezioni dall'aria (Servizio « Blind »);

12) Atto aggiuntivo alla convenzione 20 luglio 1963 stipulato il 6 novembre 1964 con la Italcable per modificare l'art. 9 della convenzione medesima;

13) Convenzione 9 marzo 1966 per l'inclusione del cavo Roma-Palermo nel casotto di approdo di Mondello (Palermo);

14) Atto aggiuntivo alla convenzione 25 novembre 1948 stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable per modificare il comma secondo dell'articolo 5 della convenzione medesima.

Si intendono altresì abrogati tutti gli accordi, le disposizioni ed ogni altro patto o convenzione che risultino in contrasto o incompatibili con le clausole della presente convenzione.

Art. 50.

Collegio arbitrale

Le controversia per le quali non sia raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta di trattare fatta da una delle parti e per cui non sia espressamente prevista la decisione insindacabile dell'amministrazione, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri di cui due nominati dall'amministrazione, due dalla società ed uno in qualità di presidente, nominato d'intesa tra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal presidente del Consiglio di Stato.

Il collegio giudicherà secondo le norme di diritto.

Art. 51.

Condizione per l'efficacia della convenzione

L'efficacia della presente convenzione è subordinata alla registrazione, presso la Corte dei conti, del decreto del Presidente della Repubblica che approva la convenzione medesima.

Art. 52.

Registrazione della convenzione

La presente convenzione, fatta nell'interesse dello Stato, sarà esente da ogni tassa di registro.

Roma, addì 27 febbraio 1968

Per l'Amministrazione

L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
dott. ing. Ernesto LENSI

Per la Società

Il presidente: dott. ing. Carlo Enrico MARTINATO

Registrato a Roma, addì 1° *marzo* 1968
Ufficio atti privati n. 5542, *mod. II, vol. D. Esatte L.* 1305.

ALLEGATO A

Canoni annui per la cessione in uso alla società di circuiti dell'*amministrazione o della società concessionaria del servizio* telefonico pubblico (Rif. art. 15).

I. — Circuiti di tipo telefonico.

1. Circuiti urbani e settoriali per ogni chilometro o frazione della lunghezza effettiva . . . . L. 10.900

Se la lunghezza effettiva è maggiore di 1 km., le eventuali frazioni sino a 300 metri non sono soggette a canone.

2. Circuiti e mezzi trasmissivi interurbani.

a) Circuiti terminati.

Si considerano « circuiti terminati » i circuiti equipaggiati compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza.

Detti circuiti possono essere realizzati sia in bassa frequenza (in cavo, filo, ecc.) che a frequenza vettrice su portanti fisici o su cavi hertziani e, se in frequenza vettrice, a richiesta, saranno equipaggiati con terminazioni a 2 o a 4 fili e con segnalazione fuori banda oppure a 2 frequenze vocali (2.040 - 2.400 Hz).

Canone d'uso annuo per circuiti in bassa frequenza ed a frequenza vettrice equipaggiati con segnalatori fuori banda:

sino a 50 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . L. 9.250

oltre i primi 50 km. e sino a 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . L. 2.010

oltre i primi 300 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . L 1.610

Canone d'uso annuo per circuiti a frequenza vettrice equipaggiati con segnalatori a 2 frequenze e traduttori a relè 4-4 (codice nazionale):

sino a 50 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . L. 12.060

oltre i primi 50 km. e sino a 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . L. 2.010

oltre i primi 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . L. 1.610

b) Gruppo primario terminato (a canale) ad un estremo.

Si considera « Gruppo primario terminato (a canale) ad un estremo » il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza, a richiesta a 2 oppure a 4 fili, e con segnalatori fuori banda oppure a 2 frequenze e all'altro estremo nella banda di frequenza nel gruppo primario di base (*B*)

Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda:

sino a 50 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . (5.230 x 12) L. 62.760

oltre i primi 50 km. e sino a 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . . . (2.010 x 12) L. 24.120

oltre i primi 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . (1.610 x 12) L. 19.320

Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori a 2 frequenze e traduttori a relè 4-4 (codice nazionale):

sino a 50 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . (6.630 x 12) L. 79.560

oltre i primi 50 km. e sino a 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . . (2.010 x 12) L. 24.120

oltre i primi 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . (1.610 x 12) L. 19.320

c) Gruppo primario non terminato.

Si considera « Gruppo primario non terminato » il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzati fornito, ad entrambi gli estremi, nella banda di frequenza del gruppo primario di base (*B*).

Canone d'uso annuo:

sino a 50 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . (3.620 x 12) L. 43.440

oltre i primi 50 km. e sino a 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . (2.010 x 12) L. 24.120

oltre i primi 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . (1.610 x 12) L. 19.320

d) Gruppo secondario non terminato.

Si considera « Gruppo secondario non terminato » il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice fornito nella banda di frequenza del gruppo secondario di base ad entrambi gli estremi.

Canone d'uso annuo (rapportato ad una utilizzazione media della corrispondente banda pari allo 0,74 per cento):

per km. o frazione non inferiore a m. 300 (1.810 x 0,74 x 60) L. 80.360

Lo stesso canone al completo vale anche quando il gruppo secondario, per particolari necessità, viene ceduto suddiviso nei 5 singoli gruppi primari nella banda di frequenza del gruppo base (*B*).

II. — Circuiti telefonici impiegati quali portanti di sistemi di telegrafia armonica per il prolungamento in territorio nazionale di circuiti internazionali dalla frontiera sino ai centri nazionali.

Si applicano i canoni di cui al precedente capitolo I maggiorati di un terzo.

III. — Circuiti telegrafici interurbani.

Si applicano le disposizioni di legge.

ALLEGATO B

Canoni annui per la cessione in uso all'amministrazione di circuiti radioelettrici della società (Rif. art. 15):

1) Canali telegrafici bidirezionali a 50 baud disponibili su collegamenti radioelettrici protetti già realizzati dalla società per l'esercizio del traffico dei telegrammi con Paesi attualmente rientranti nella sfera di competenza della società stessa, per ciascun canale e per impiego:

fino ad un massimo di 12 ore consecutive giornaliere L. 1.290.000 annue

oltre 12 ore e fino a 18 ore consecutive giornaliere L. 1.490.000 annue

oltre 18 ore giornaliere . . . . . . L. 2.050.000 annue

2) Canali telefonici bidirezionali forniti di dispositivo di segreto e comprensivi di collegamento a 4 fili fino al permutatore della ASST con fattore di efficacia non inferiore al 70 per cento, già realizzati dalla società per l'esercizio dei traffici telefonici con i Paesi attualmente rientranti nella sfera di propria competenza, per ciascun canale e per impiego:

fino ad un massimo di 12 ore consecutive giornaliere L. 8.500.000 annue

oltre 12 ore e fino a 18 ore consecutive giornaliere L. 10.000.000 annue

oltre 18 ore giornaliere . . . . . L. 13.500.000 annue

3) Per l'impiego dell'attuale radiocollegamento telegrafico con Istambul, realizzato per mezzo di: un trasmettitore radiotelegrafico non lineare della potenza di 5/7,5 Kw, manipolato in F1 telescrivente, antenna rombica con azimut 88° 38', ricevitore doppio per diversità spaziale del tipo ACLN53, due antenne rombiche con azimut 87° 38' in uso promiscuo (tramite multicoupler d'antenna) con altri corrispondenti, linee di collegamento fra le stazioni ricevente e trasmittente rispettivamente con l'ufficio centrale, rigeneratore di segnali in ricezione e manipolatore di tono per trasmissione, linee di raccordo a quattro fili fino al permutatore dell'amministrazione poste e telegrafi al telegrafo centrale, funzionante per circa 18 ore al giorno; il tutto con le necessarie scorte per casi di emergenza canone forfettario speciale . . . . L. 4.000.000 annue

4) Per l'impiego dell'attuale radiocollegamento telegrafico col Cairo, realizzato per mezzo di: un trasmettitore radiotelegrafico non lineare della potenza di 3 Kw, manipolato in F1, protetto, antenna rombica con azimut 122° 19', ricevitore doppio per diversità spaziale del tipo ACLN53, due antenne rombiche con azimut 120° 44', in uso promiscuo (tramite multicoupler d'antenna) con altri corrispondenti, linee di collegamento a 192 baud per segnali aggregati tra le stazioni ricevente e trasmittente rispettivamente con l'ufficio centrale, TOR per 4 canali a 50 baud ciascuno, 4 SS Converters, 6 coppie di collegamento fra l'ufficio centrale e il permutatore dell'amministrazione poste e telegrafi presso il telegrafo centrale, funzionante per 24 ore al giorno; il tutto con le necessarie scorte per la manutenzione e per casi di emergenza; canone forfettario speciale . . . . L. 15.000.000 annue

5) Per l'impiego dell'attuale radiocollegamento telefonico col Cairo, realizzato per mezzo di: un trasmettitore lineare a banda laterale indipendente, tipo Philips canalizzato, avente potenza P.E.P. di 10 Kw, antenna rombica con azimut 122° 24 ricevitore a banda laterale indipendente di tipo ACLN57, antenna rombica con azimut 120° 44' in uso promiscuo (tramite multicoupler d'antenna) con altri corrispondenti, linee di collegamento fra stazioni trasmittente e ricevente rispettivamente con il Centro telefonico intercontinentale, equalizzatore di linea e amplificatore di ricezione, VOGAD di ricezione, dispositivo ripristinatore di banda, dispositivo di segreto e dispositivo antirumore, VODAS, trasformatore ibrido, VOGAD di trasmissione, VODAS di trasmissione, dispositivo di segreto in trasmissione, spostatore di banda, amplificatore di linea, linee di raccordo a 2 fili fino al permutatore della ASST (ove richiesto il circuito può essere prolungato al permutatore della ASST a 4 fili) funzionante per 12 ore al giorno, il tutto con le necessarie scorte per i casi di emergenza canone forfettario speciale L. 15.000.000 annue.

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(7151322) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.